**CONVENZIONE DI RICERCA**

**tra**

**nome ente……**, con sede legale a **città indirizzo**….. , **Codice Fiscale**:……, **Partita IVA**:…., nel seguito “Ente”, in persona del **Nome Cognome del rappresentante legale………..** , nato a **Città** …… il **data** ….. nella sua qualità di …. e domiciliato per la carica presso la sede ………,

**e**

**il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo (DISTeM),** con sede in Palermo, Viale delle Scienze, C.A.P. 90128, Edificio sito in Via Archirafi n. 22 , Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822, nel seguito chiamato “Dipartimento”, in persona del **Direttore….**, nato a Città …. il …. , nella sua qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del citato Dipartimento, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. nella seduta del ……… di seguito denominate congiuntamente “le Parti”

**PREMESSO CHE:**

- l’Ente svolge attività di ……………..;

- il Dipartimento svolge, tra le sue attività, anche ricerche nel campo del …………;

- (se applicabile) l’Ente e l’Università degli Studi di Palermo hanno stipulato un Accordo Quadro in data ….., di durata …., che ha tra le sue finalità quella di ……..;

- l’Ente svolge, inoltre, ricerche incentrate su…..;

- il Dipartimento, nell’ambito della propria attività istituzionale, svolge studi e ricerche correlate alle attività che l’Ente intende sviluppare ed è particolarmente interessato a partecipare ad iniziative di ricerca che hanno come obiettivo ……. oggetto di studio da parte dell’Ente,

- il Dipartimento possiede le strutture, il know-how, i mezzi tecnici e scientifici per realizzare l’attività di ricerca di cui alla presente Convenzione;

- l’Ente è interessato/intende collaborare con il Dipartimento per lo svolgimento dell’attività di ricerca che sarà descritta nell’articolo 1 della presente Convenzione;

- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un’efficace collaborazione, mediante l’utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali

**dandosi reciprocamente atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - OGGETTO**

Le Parti con la presente Convenzione concordano, nel rispetto delle reciproche competenze, di svolgere congiuntamente un’attività di ricerca per ……..

L’Ente intende avvalersi delle competenze del Dipartimento nella persona della Prof.ssa/del Prof. …..

Il Dipartimento svolgerà le attività in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di sua fiducia, sulle cui attività si impegna a vigilare per assicurare la conformità e la congruenza del lavoro con la pianificazione generale di cui alla presente collaborazione.

I dettagli tecnici, insieme a modalità e tempi di svolgimento delle attività, sono di seguito indicati all’art. 2.

**Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Dipartimento si impegna a:

1. mettere a disposizione i dati e le informazioni che siano congiuntamente ritenute utili allo sviluppo della ricerca;

2. accogliere presso i propri laboratori il personale dell’Ente per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito all’analisi di ………….;

3. dare accesso, con la supervisione del responsabile scientifico del DiSTeM, ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato;

4. mettere a disposizione strumentazione ed expertise e provvedere alla copertura dei costi per l’analisi …..;

5. provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale, strutturato e non, impiegato nelle attività in situ e in laboratorio.

L’Ente si impegna a:

1. mettere a disposizione i dati e le informazioni che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;

2. accogliere presso i propri laboratori il personale di DiSTeM per effettuare attività di ricerca concordata tra le parti in merito a …….;

3. dare accesso, con la supervisione del responsabile scientifico dell’Ente……, ai laboratori e alla strumentazione necessaria per attuare il programma di ricerca concordato;

4. mettere a disposizione strumentazione ed expertise e provvedere alla copertura dei costi per ……;

5. provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale, strutturato e non, impiegato nelle attività in situ e in laboratorio.

**Art. 3 - RESPONSABILI**

Il Responsabile scientifico delle attività assegnate al Dipartimento è ……, che disporrà del personale e delle risorse utili e necessarie del Dipartimento.

Il Responsabile scientifico delle attività per l’Ente è ……

**Art. 4 - DURATA**

La presente Convenzione avrà una durata ……. decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione digitale, ai sensi dell’art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)”. La stessa potrà essere prorogata sulla base di un accordo sottoscritto dalle Parti che dovrà essere perfezionato mediante scambio di volontà manifestata mediante una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

**Art. 5 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

Dato che la presente Convenzione operativa riguarda lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in collaborazione scientifica, la proprietà e la pubblicazione dei risultati appartengono ad entrambe le Parti stipulanti la suddetta Convenzione. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa Convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività previste dal presente accordo, nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione fra le stesse. I materiali elaborati nell’ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato da tutte le Parti. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente Convenzione.

**Art. 6 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. L’eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l’avvenire e non incideranno sulla parte di Convenzione già eseguita.

**Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss. mm. e ii.. L’Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto della presente Convenzione solo al fine dell’espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l’altra Parte in caso di violazione dei dati.

**Art. 8 - COPERTURE ASSICURATIVE**

L’Ente e il Dipartimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

**Art. 9 - SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell’art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello dell’Ente che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture dell’Ente e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell’art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell’altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicurerà al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale dell’Ente sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

**Art. 10 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

**Art. 11 - USO NOME E/O LOGO**

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell’altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all’altra Parte.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell’altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l’eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

**Art. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

**Art. 13 - RINVIO e CONTROVERSIE**

Le Parti concordano di definire in via amichevole, preventivamente e prioritariamente, qualsiasi eventuale controversia che potesse insorgere dall’interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione. Ove fallisse ogni tentativo di composizione bonaria dell’eventuale lite le Parti si impegnano a deferire la controversia alla competenza esclusiva del Foro di ……..

**ART. 14 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla.

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo, che sarà interamente assolta dall’Ente in modo virtuale.

Il Direttore del DISTeM - UNIPA Il Rappresentante dell’Ente

Prof. ………………….. ………………………..